

Pubblicato il 20/10/2026

N. 00449/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00****/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale **** del 2020, proposto da -OMISSIS- con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Cristiano Bertoncini che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

COMUNE DI ****, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Alfonso Mercogliano e Nicolino Zaccaria che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Comune di **** n. ****/2020, prot. **** del 15.6.2020, notificata in data 25.06.2020 che dispone nei confronti del ricorrente l'irrogazione

della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del DPR 380.2001, determinata nella misura di euro 20.000;

- del verbale del 16.12.2019 in uno alla nota di accompagnamento prot. ****/2019, con cui la polizia locale del Comune di **** ha comunicato che le opere oggetto di contestazione non erano state rimosse;

- della determinazione dirigenziale n. **** del 18.02.2016 avente a oggetto l'individuazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ****;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 ottobre 2026 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 09/09/2020 e depositato il 07/10/2020 -OMISSIS- ha impugnato l'ordinanza n. ****/2020 prot. **** del 15/06/20, notificata in data 25/06/2020, con cui il Comune di **** ha disposto, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis DPR 380.2001, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000, il verbale del 16/12/19 unitamente alla nota di accompagnamento prot. n. ****/2019, con cui la polizia locale del Comune ha comunicato che le opere oggetto di contestazione non erano state rimosse, e la determinazione dirigenziale n. **** del 18/02/16 avente ad oggetto l'individuazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis.

Il Comune di ****, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 14/01/21, ha concluso per la reiezione del gravame.

All'udienza di smaltimento dell'arretrato del 13/10/26, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall'art. 87 comma 4 bis cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

-OMISSIS- impugna l'ordinanza n. ****/2020 prot. **** del 15/06/20, notificata in data 25/06/2020, con cui il Comune di **** ha disposto, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis DPR 380.2001, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000, il verbale del 16/12/19 in uno alla nota di accompagnamento prot. n. ****/2019, con cui la polizia locale del Comune ha comunicato che le opere oggetto di contestazione non erano state rimosse, e la determinazione dirigenziale n. **** del 18/02/16 avente ad oggetto l'individuazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis.

Con una serie di censure, tra loro connesse, la parte ricorrente prospetta quanto segue:

- la violazione dell'art. 7 l. n. 241/90 per non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento perfezionatosi con l'adozione dell'ordinanza n. ****/2020. Il contraddittorio procedimentale avrebbe consentito al ricorrente di produrre in giudizio la sanatoria relativa alle opere contestate nell'ordinanza di demolizione n. ****/2017 prot. **** del 24.10.2017 la cui violazione è stata posta a fondamento della gravata sanzione pecuniaria. Per altro, l'esistenza della sanatoria sarebbe confermata dall'istruttoria espletata nel procedimento penale scaturito dall'ordinanza n. ****/2017;
- inoltre, il verbale di sopralluogo del 16/12/19, che avrebbe accertato l'inottemperanza alla prescrizione demolitoria, sarebbe approssimativo in quanto redatto senza il contraddittorio con la parte ricorrente né la documentazione

fotografica predisposta nell'occasione sarebbe rappresentativa dello stato dei luoghi;

- a ciò si aggiunga che la sanzione pecuniaria non avrebbe potuto essere applicata stante la pendenza del giudizio di appello proposto avverso l'ordinanza di demolizione;

- sussisterebbe, poi, il vizio di eccesso di potere sotto vari profili in quanto la gravata ordinanza n. ****/2020 sarebbe stata emessa nonostante l'esistenza di un provvedimento di sanatoria e in violazione del principio di buona fede;

- inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato sulla base dell'art. 27 d.p.r. n. 380/01 che, a differenza dell'art. 31 comma 4 bis d.p.r. n. 380/01, non consentirebbe l'applicazione della sanzione pecuniaria;

- da ultimo, l'ordinanza gravata richiamerebbe, quanto alla misura della sanzione, la determina dirigenziale n. **** del 18.02.2016 che, però, sarebbe affetta da incompetenza avendo natura regolamentare. Inoltre, la sanzione sarebbe violativa dei principi di proporzionalità e gradualità.

I motivi sono infondati.

Va, innanzi tutto, rilevato che ogni questione relativa all'esistenza della sanatoria in riferimento ai manufatti oggetto dell'ordinanza di demolizione n. ****/2017 non può essere esaminata in questa sede rimanendo confinata nell'ambito del giudizio proposto per l'impugnazione della predetta ordinanza che è stato definito con sentenza di rigetto del TAR Pescara n. 29/2020 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3486/2024; quest'ultima sentenza, per altro, evidenzia che non vi è prova che la sanatoria invocata dal ricorrente abbia ad oggetto tutte le opere indicate nell'ordinanza di demolizione n. ****/2017.

Ciò posto, ad avviso del Collegio:

- la prospettata violazione dell'art. 7 l. n. 241/90 è inidonea a comportare la caducazione giurisdizionale degli atti impugnati dovendosi applicare alla fattispecie

la preclusione giurisdizionale all'annullamento prevista dall'art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90 in ragione della natura procedimentale del vizio dedotto e della correttezza sostanziale degli atti impugnati, in riferimento alla quale si rinvia a quanto in precedenza evidenziato circa l'irrilevanza della sanatoria;

- il verbale di sopralluogo, facente fede sino a querela di falso in ordine a quanto ivi accertato, risulta esente dal vizio istruttorio prospettato in quanto indica analiticamente le circostanze di fatto necessarie ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria. Del resto, l'inottemperanza alla prescrizione demolitoria è confermata dalle fotografie allegate al predetto verbale e, comunque, non è contestata dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo laddove ogni ulteriore doglianza, in proposito, indicata nella memoria conclusionale integra un motivo nuovo e, come tale, inammissibile per tardività. A ciò si aggiunga che nessuna norma impone la redazione in contraddittorio del verbale di sopralluogo trattandosi di atto rimesso alla competenza del pubblico ufficiale accertatore;

- la pendenza del giudizio di appello non avrebbe potuto impedire l'applicazione della sanzione pecuniaria stante la perdurante efficacia della presupposta ordinanza di demolizione n. ****/2017 non sospesa né in primo grado né in appello;

- la fattispecie edilizia è stata qualificata ai sensi dell'art. 31 d.p.r. n. 380/01 sia dall'ordinanza di demolizione n. ****/2017 che dall'ordinanza applicativa della sanzione pecuniaria n. ****/2020 (come espressamente previsto nella parte dispositiva dell'atto) laddove il richiamo all'art. 27 d.p.r. n. 380/01 è da quest'ultima effettuato in senso meramente descrittivo;

- la quantificazione della sanzione risulta coerente con i principi di gradualità e proporzionalità specie se si considera che i manufatti abusivi sono situati in zona gravata da vincolo paesaggistico e che l'art. 31 comma 4 bis d.p.r. n. 380/01 stabilisce che *“l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva*

l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima". Ne deriva che la sanzione applicata è, nel merito, corretta. Inoltre, la determina dirigenziale n. ****/16, richiamata dall'ordinanza n. ****/2020, sul punto non ha alcuna natura regolamentare limitandosi a ribadire il criterio sanzionatorio puntualmente individuato dalla normativa di rango primario.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La parte ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore del Comune di ****, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro duemila/00, oltre iva e cpa.

Ai sensi del d. lgs. n. 196/03 e del Reg. UE n. 2016/679 prescrive, in caso di diffusione del provvedimento, l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore

Lorenzo Ieva, Consigliere

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO